



Del 29/11/2023

COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Provincia di TREVISO

OGGETTO: Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria

IL SINDACO

Premesso che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini-livelli di allerta PM₁₀;
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 28/10/2023 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Cison di Valmarino ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato di Treviso;

Visti:

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/4/2016;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 2130/2012 in cui il Comune di Cison di Valmarino risulta ricadere nella zona *IT0515 Prealpi e Alpi* in attesa della nuova zonizzazione in fase di revisione (DGR n. 1855 del 29/12/2020) e secondo la quale il Comune di Cison di Valmarino risulterebbe ricadere nella zona *IT0525 Alpi e Prealpi*;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 sono stati formulati indirizzi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la L. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;

- la DGR n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;
- DM n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la DGR n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano;
- la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale viene previsto tra l’altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;
- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- la DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.”
- il “Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale” del Comune di Cison di Valmarino;

ORDINA

che fino al 30 aprile 2024 su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall’autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, e fatte salve eventuali deroghe previste dal vigente “Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale” del Comune di Cison di Valmarino;
- divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:
 - in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;
 - in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e negli edifici pubblici, in condizioni di allerta arancione e rossa.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS 2

- c. Regione Veneto
- d. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- e. Comando Provinciale dei VV.FF.
- f. Comando Stazione Carabinieri
- g. Comando di Polizia Locale
- h. Comando Stazione Carabinieri Forestale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Da Soller Cristina

